

	ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”	 IC SABIN
Circolare		

Circ. n. 217

Segrate, 5 febbraio 2022

A tutto il personale
Alle famiglie
Agli alunni

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”: **Nuove disposizioni**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 5 del 4 febbraio 2022, si comunica che da Lunedì 7 febbraio si applicheranno le nuove disposizioni contenute nell’Art. 6. *Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.*

Di seguito si riassumono tali disposizioni:

Scuola dell’infanzia

1) **Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni** presenti nella sezione o gruppo classe, **l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2) **Con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

Scuola primaria

1) **Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni** presenti in classe, **l’attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2) **Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Scuola secondaria di primo grado

1) **Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) **Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Norme generali:

Agli alunni della sezione o classe, nella quale si siano accertati dei casi di positività, che continuano l'attività didattica in presenza si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7 *-bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, **con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.**

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.** La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Personale scolastico

Per il personale scolastico si applica il regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 *-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico.

Certi della vostra comprensione e collaborazione porgo cordiali saluti.

N.B. In allegato il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Elisabetta Trisolini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)